

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 18

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 22: Modifica della denominazione della XII Commissione permanente)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOREFICE, MASSIMO ENRICO BARONI, D'ARRANDO, LAPIA,
MENGA, NAPPI, NESCI, RUGGIERO, SARLI, SPORTIELLO**

Presentata alla Presidenza della Camera il 4 dicembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modifica dell'articolo 22, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati è volta a modificare la denominazione della XII Commissione permanente da « Affari sociali » a « Salute e politiche sociali ».

Il vigente Regolamento, infatti, denomina la XII Commissione « Affari Sociali ». La Commissione, peraltro, si occupa anche di materie che riguardano la tutela della salute, come attestato anche dalla Lettera circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996 sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti. È del tutto evidente che

l'attuale denominazione si dimostra inadeguata a rappresentare le effettive e reali competenze dell'organo parlamentare. Peraltro, la denominazione appare inappropriata anche in relazione ai compiti inerenti ad uno dei Ministeri di riferimento della Commissione, il Ministero della salute.

Al Senato, la 12^a Commissione permanente è denominata più correttamente « Igiene e sanità ».

Si ritiene, pertanto, opportuno ampliare la denominazione della XII Commissione, al fine di rispecchiare in modo più puntuale, completo ed aggiornato l'attività politica e istituzionale che essa esercita.

TESTO DEL REGOLAMENTO

—
Art. 22.

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I — Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
- II — Giustizia;
- III — Affari esteri e comunitari;
- IV — Difesa;
- V — Bilancio, tesoro e programmazione;
- VI — Finanze;
- VII — Cultura, scienza e istruzione;
- VIII — Ambiente, territorio e lavori pubblici;
- IX — Trasporti, poste e telecomunicazioni;
- X — Attività produttive, commercio e turismo;
- XI — Lavoro pubblico e privato;
- XII — Affari sociali;
- XIII — Agricoltura;
- XIV — Politiche dell'Unione europea.

MODIFICA PROPOSTA

—
Art. 22.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I — Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
- II — Giustizia;
- III — Affari esteri e comunitari;
- IV — Difesa;
- V — Bilancio, tesoro e programmazione;
- VI — Finanze;
- VII — Cultura, scienza e istruzione;
- VIII — Ambiente, territorio e lavori pubblici;
- IX — Trasporti, poste e telecomunicazioni;
- X — Attività produttive, commercio e turismo;
- XI — Lavoro pubblico e privato;
- XII — **Salute e politiche sociali;**
- XIII — Agricoltura;
- XIV — Politiche dell'Unione europea.

